

CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE DEGLI ATTI ILLECITI CONTRO LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA (ROMA, 10 MARZO 1988)

GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

Avendo presenti gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati,

Riconoscendo in particolare che ognuno ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona, come previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

Profondamente preoccupati per l'aumento vertiginoso, nel mondo intero, degli atti di terrorismo, in ogni sua forma, che mettono in pericolo o annientano vite umane innocenti, compromettono le libertà fondamentali e attentano gravemente alla dignità delle persone,

Considerando che gli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima compromettono la sicurezza delle persone e dei beni, turbano seriamente lo sfruttamento dei servizi marittimi e minano la fiducia dei popoli della terra nella sicurezza della navigazione marittima,

Considerando che tali atti preoccupano gravemente la comunità internazionale nel suo insieme,

Convinti dell'urgente necessità di sviluppare una cooperazione internazionale fra gli Stati per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci e pratiche destinate a prevenire tutti gli atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e a perseguire e **punire** i loro autori,

Richiamando la risoluzione 40/61 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1985, con la quale si è in particolare "domandato con forza a tutti gli Stati, unilateralmente e in collaborazione con gli altri Stati, nonché agli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di contribuire all'eliminazione progressiva delle cause profonde del terrorismo internazionale e di prestare un'attenzione speciale a tutte le situazioni — tra le quali il colonialismo, il razzismo, le situazioni che svelano violazioni massicce e flagranti dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quelle che sono legate all'occupazione straniera — che potrebbero suscitare atti di terrorismo internazionale e compromettere la pace e la sicurezza internazionale",

Ricordando inoltre che la risoluzione 40/61

"condanna senza equivoci come criminali gli atti, metodi e pratiche di terrorismo, ovunque siano compiuti e chiunque ne sia l'autore particolare quelli che compromettono le relazioni amichevoli tra gli Stati e la loro sicurezza"

Ricordando ugualmente che con la risoluzione 40/61 l'Organizzazione marittima internazionale è stata invitata a "studiare il problema del terrorismo esercitato a bordo o contro delle navi vista della formulazione di raccomandazioni e le misure da prendere",

Avendo presente la risoluzione A.584(14), data 20 novembre 1985, dell'Assemblea della organizzazione marittima internazionale, che mandava la preparazione di misure volte a prevenire gli atti illeciti che compromettono la sicurezza delle navi e l'incolumità dei loro passeggeri e dei loro equipaggi,

Notando che gli atti dell'equipaggio che guardano la disciplina normale di bordo non, no considerati dalla presente Convenzione,

Affermando che è auspicabile continuare a studiare le norme relative alla prevenzione e al controllo degli atti illeciti contro le navi e le persone che si trovano a bordo di queste navi, allo scopo di aggiornarle secondo necessità e, a questo guardo, prendendo nota con soddisfazione de misure volte a prevenire gli atti illeciti che coi promettono la sicurezza delle navi e l'incolumità dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, raccomandate dal Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale,

Affermando inoltre che le questioni che non sono disciplinate dalla presente Convenzione continueranno ad essere regolate dalle norme **dai** principi del diritto internazionale generale

Riconoscendo la necessità per tutti gli Stati nella lotta contro gli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, di rispettarla strettamente le norme e **i principi** del diritto internazionale generale,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, "navi" designa un'imbarcazione marittima di qualunque tipo non fissata in permanenza al fondo di mare e comprende i mezzi a portanza dinamica i mezzi sommergibili e tutti gli altri mezzi galleggianti.

Articolo 2

1. La presente Convenzione non si applica:

- a) alle navi da guerra; oppure
- b) alle navi che appartengono a uno Stato o che sono sfruttate da uno Stato, quando sono utilizzate come navi da guerra ausiliarie o a fini doganali o di polizia; oppure
- e) alle navi che sono state ritirate dalla navigazione o in disarmo.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica le immunità di cui godono le navi da guerra e le altre navi di Stato utilizzate a fini non commerciali.

Articolo 3

1. Commette un'infrazione penale chiunque illecitamente ed intenzionalmente:

a) si impossessa di una nave o esercita il controllo su di essa mediante violenza o minaccia di violenza; oppure

b) compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una nave, se questo atto è idoneo a compromettere la sicurezza della navigazione della nave; oppure

e) distrugge una nave o causa a una nave o al suo carico dei danni tali da compromettere la sicurezza della navigazione della nave; oppure

d) colloca o fa collocare su una nave, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la nave o a causare ad essa o al suo carico dei danni tali da compromettere la sicurezza della navigazione; oppure

e) distrugge o danneggia gravemente installazioni o servizi di navigazione marittima o ne perturba gravemente il funzionamento, se uno di questi atti è idoneo a compromettere la sicurezza di una nave; oppure

f) comunica un'informazione che sa essere falsa e, in questo modo, compromette la sicurezza della navigazione di una nave; oppure

g) ferisce o uccide una persona qualsiasi, allorché questi fatti presentano una connessione con una delle infrazioni previste ai capoversi da a) a f), tanto se tale infrazione sia stata commessa quanto se sia stata tentata.

2. Commette ugualmente un'infrazione penale chiunque:

a) tenta di commettere una delle infrazioni previste al comma 1; oppure

b) incita un'altra persona a commettere una delle infrazioni previste al paragrafo 1, se l'infrazione è effettivamente commessa, o si rende complice in qualsiasi altro modo della persona che commette una tale infrazione; oppure

e) minaccia di commettere una qualunque delle infrazioni previste ai capoversi b), e) ed e) del paragrafo 1, se questa minaccia è tale da compromettere la sicurezza della navigazione

della nave in questione, indipendentemente dal fatto che tale minaccia sia collegata, secondo la legislazione nazionale, ad una condizione volta a costringere una persona fisica o giuridica a compiere o ad omettere un atto qualsiasi.

Articolo 4

1. La presente Convenzione si applica se la nave naviga o se, secondo il suo piano di rotta, deve navigare in acque, attraverso acque o in provenienza da acque situate al di là dei limiti esterni del mare territoriale di un solo Stato, o nei limiti laterali del suo mare territoriale con gli Stati adiacenti.

2. Nei casi in cui la Convenzione non è applicabile in virtù del paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili se l'autore o l'autore presunto dell'infrazione è scoperto sul territorio di uno Stato parte diverso dallo Stato considerato al paragrafo 1.

Articolo 5

Ogni Stato parte punisce le infrazioni previste all'articolo 3 con pene appropriate, che prendano in considerazione la natura grave di queste infrazioni.

Articolo 6

1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per affermare la sua giurisdizione ai fini di giudicare delle infrazioni previste all'articolo 3 quando l'infrazione è commessa:

a) contro o a bordo di una nave che, al momento della commissione dell'infrazione, batte la sua bandiera; oppure

b) sul suo territorio, ivi compreso il mare territoriale; oppure

e) da un suo cittadino.

2. Uno Stato parte può ugualmente affermare la sua giurisdizione ai fini di giudicare di una qualunque di queste infrazioni:

a) quando essa è commessa da un apolide che ha la residenza abituale in questo Stato; oppure

b) quando, nel corso del suo compimento, un cittadino di tale Stato è sequestrato, minacciato, ferito o ucciso; oppure

e) quando essa è commessa con il solo scopo di costringere tale Stato a compiere od omettere un atto qualsiasi.

3. Ogni Stato parte che ha affermato la sua giurisdizione per i casi previsti al paragrafo 2 lo comunica al Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (di seguito denominato "Segretario generale"). Lo Stato parte notifica al Segretario generale anche l'abrogazione di tale giurisdizione.

4. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per affermare la sua giurisdizione ai fini di

giudicare delle infrazioni previste dall'articolo 3 nei casi in cui l'autore presunto dell'infrazione si trovi sul suo territorio e in cui non conceda l'estradizione verso uno degli Stati parti che abbiano affermato la propria giurisdizione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

5. La presente Convenzione non esclude in alcun modo la giurisdizione penale esercitata ai sensi della legislazione nazionale.

Articolo 7

1. Se ritiene che le circostanze lo giustifichino e in conformità della sua legislazione, ogni Stato parte sul territorio del quale si trova l'autore o l'autore presunto dell'infrazione assicura la detenzione di questa persona o prende tutte le misure necessarie per assicurare la sua presenza durante il periodo necessario all'avvio di una **azione** penale o di una procedura di estradizione.

2. Tale Stato procede immediatamente ad un'indagine preliminare allo scopo di accertare i fatti, ai sensi della propria legislazione.

3. Ogni persona contro la quale sono state prese le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo ha il diritto:

a) di comunicare senza ritardo con il più vicino rappresentante ufficiale dello Stato del quale è cittadina o che è altrimenti abilitato a intrattenere questa comunicazione, o, se si tratta di un apolide, dello Stato sul cui territorio ha la residenza abituale;

b) di ricevere la visita di un rappresentante di questo Stato.

4. I diritti previsti al paragrafo 3 sono esercitati nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul territorio del quale si trova l'autore o l'autore presunto dell'infrazione, restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali sono stati accordati i diritti in virtù del paragrafo 3.

5. Quando uno Stato parte ha assicurato la detenzione di una persona in conformità delle disposizioni del presente articolo, comunica immediatamente la detenzione e le circostanze che la giustificano agli Stati che hanno affermato la loro giurisdizione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 6 e, se lo ritiene opportuno, a tutti gli altri Stati interessati. Lo Stato che procede all'indagine preliminare, prevista al paragrafo 2 del presente articolo, ne comunica rapidamente le conclusioni a tali Stati e indica loro se intende esercitare la sua giurisdizione.

Articolo 8

1. Il comandante di una nave di uno Stato parte (lo "Stato della bandiera") può consegnare alle autorità di ogni altro Stato parte (lo "Sta

to di destinazione") ogni persona quando abbia serie ragioni di credere che abbia commesso una delle infrazioni previste all'articolo 3.

2. Lo Stato della bandiera fa in modo che il comandante della sua nave sia tenuto, quando ciò sia praticabile e se possibile prima di entrare nel mare territoriale dello Stato di destinazione con a bordo una persona che intende consegnare ai sensi del paragrafo 1, di notificare alle autorità dello Stato di destinazione la sua intenzione di consegnare tale persona e le ragioni che giustificano tale decisione.

3. Lo Stato di destinazione accetta la consegna di detta persona, a meno che non abbia ragione di credere che la Convenzione non si applichi ai fatti che giustificano la consegna, e agisce in conformità delle disposizioni dell'articolo 7. Ogni rifiuto di ricevere una persona deve essere motivato.

4. Lo Stato della bandiera fa in modo che il comandante sia tenuto a comunicare alle autorità dello Stato di destinazione gli elementi di prova relativi all'infrazione presunta che sono in suo possesso.

5. Lo Stato di destinazione che ha accettato la consegna di una persona ai sensi del paragrafo 3 può a sua volta domandare allo Stato della bandiera di accettare la consegna di questa persona. Lo Stato della bandiera esamina tale domanda e, se vi da seguito, agisce in conformità delle disposizioni dell'articolo 7. Se lo Stato della bandiera respinge la domanda, comunica allo Stato di destinazione le ragioni che giustificano questa decisione.

Articolo 9

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica in alcun modo le norme del diritto internazionale relative all'esercizio della giurisdizione degli Stati in materia di indagine o di esecuzione a bordo di navi che non battono la **loro** bandiera.

Articolo 10

1. Lo Stato parte sul cui territorio l'autore o l'autore presunto dell'infrazione è scoperto è tenuto, nei casi in cui si applica l'articolo 6, se non concede l'estradizione, a sottoporre il caso, senza ritardo e senza alcuna eccezione, alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale secondo una procedura conforme alla sua legislazione, indipendentemente dal fatto che l'infrazione sia stata o non sia stata commessa sul suo territorio. Queste autorità prendono le loro decisioni nelle stesse condizioni che si applicano alle altre infrazioni di carattere grave ai sensi delle leggi di questo Stato.

2. Ogni persona contro la quale è stata iniziata una procedura relativa a una delle infrazioni previste all'articolo 3 gode della garanzia di un equo trattamento in tutte le fasi della procedura, compreso il godimento di tutti i diritti e di tutte le garanzie previsti per una simile procedura dalla legge dello Stato sul cui territorio si trova.

Articolo 11

1. Le infrazioni previste all'articolo 3 sono di diritto ricomprese tra le cause di estradizione in ogni trattato di estradizione concluso tra Stati parti. Gli Stati parti si impegnano a prevedere queste infrazioni come cause di estradizione in ogni trattato di estradizione che concluderanno tra loro.

2. Se uno Stato parte che subordina la concessione dell'extradizione all'esistenza di un trattato riceve una domanda di estradizione da un altro Stato parte con il quale non è legato da un trattato di estradizione, lo Stato parte richiesto ha la libertà di considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'extradizione in relazione alle infrazioni previste all'articolo 3. L'extradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato parte richiesto.

3. Gli altri Stati che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni previste all'articolo 3 come cause di estradizione fra di loro alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.

4. Se necessario, fra Stati parte, le infrazioni previste all'articolo 3 sono considerate ai fini dell'extradizione come commesse sia nel luogo del loro compimento sia in un luogo sottoposto alla giurisdizione dello Stato parte che domanda l'extradizione.

5. Uno Stato parte che riceve più di una domanda di estradizione da parte di Stati che hanno affermato la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 7 e che decide di non iniziare delle procedure penali, quando sceglie lo Stato verso il quale estradare l'autore o l'autore presunto dell'infrazione, tiene debitamente conto degli interessi e delle responsabilità dello Stato parte del quale la nave batteva bandiera al momento della commissione dell'infrazione.

6. Quando esamina una domanda di estradizione presentata in virtù della presente Convenzione a proposito dell'autore presunto di una infrazione, lo Stato richiesto tiene debitamente conto del fatto che questa persona possa esercitare nello Stato richiedente i **diritti previsti dal** comma 3 dell'articolo 7.

7. Trattandosi di infrazioni definite nella presente Convenzione, le disposizioni di tutti i trattati e accordi di estradizione conclusi fra Stati parti sono modificati fra gli Stati parti nella misura in cui esse siano **incompatibili con la** presente Convenzione.

Articolo 12

1. Gli Stati parti si concedono la più ampia assistenza giudiziaria possibile in ogni procedimento penale relativo alle infrazioni previste all'articolo 3, anche per l'assunzione degli elementi di prova dei quali dispongano e che sono necessari ai fini del procedimento.

2. Gli Stati parti adempiono alle obbligazioni previste dal paragrafo 1 in conformità di qual-siasi trattato o mutua assistenza che esista fra di loro. In assenza di un tale trattato, gli Stati parti si concedono questa assistenza secondo la loro legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Gli Stati parti collaborano alla prevenzione delle infrazioni previste dall'articolo 3, in particolare:

a) prendendo tutte le misure possibili al fine di prevenire la preparazione, sui loro territori rispettivi, delle infrazioni destinate ad essere commesse all'interno o al di fuori dei loro territori;

b) scambiandosi informazioni ai sensi della loro legislazione nazionale e coordinando le misure amministrative e di altra natura prese, se del caso, al fine di prevenire il compimento delle infrazioni previste all'articolo 3.

2. Quando il viaggio di una nave è stato ritardato o interrotto, a causa del compimento di un'infrazione prevista dall'articolo 3, ogni Stato parte sul cui territorio si trova la nave, i passeggeri o l'equipaggio deve fare quanto possibile per evitare che la nave, i passeggeri, l'equipaggio o il carico siano indebitamente trattenuti o ritardati.

Articolo 14

Ogni Stato parte che ha motivo di credere che sarà commessa un'infrazione prevista all'articolo 3 fornisce, in conformità della sua legislazione nazionale, il più rapidamente possibile, tutte le informazioni utili in suo possesso agli Stati che, a suo parere, avranno giurisdizione, avendola affermata ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 15

1. Ogni Stato parte comunica il più rapidamente possibile al Segretario generale, in conformità della sua legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso relative:

a) alle circostanze dell'infrazione;

b) alle misure prese in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 13;

e) alle misure prese nei confronti dell'autore o dell'autore presunto dell'infrazione e, in particolare, al risultato di ogni procedimento di estradizione o di altro procedimento giudiziario.

2. Lo Stato parte nel quale è stata iniziata

un'azione penale contro l'autore presunto dell'infrazione ne comunica, in conformità della sua legislazione nazionale, il risultato definitivo al Segretario generale.

3. Le informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono trasmesse dal Segretario generale a tutti gli Stati parti, ai membri dell'Organizzazione marittima internazionale (di seguito denominata "l'Organizzazione"), agli altri Stati interessati e alle organizzazioni intergovernative internazionali appropriate.

Articolo 16

1. Ogni controversia tra due o più Stati parti relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione che non può essere risolta mediante negoziato in un periodo ragionevole di tempo è sottoposta ad arbitrato, su richiesta di uno di essi. Se, nei sei mesi seguenti alla domanda di arbitrato, le parti non raggiungono un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una di esse può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando un ricorso ai sensi dello Statuto della Corte.

2. Ogni Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dell'adesione, dichiarare che non si considera vincolato da una o da tutte le disposizioni del paragrafo 1. Gli altri Stati parti non sono vincolati da dette disposizioni nei confronti dello Stato parte che ha formulato una tale riserva.

3. Ogni Stato che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 2 può ritirarla in ogni momento con una notificazione indirizzata al Segretario generale.

Articolo 17

1. La presente Convenzione è aperta il 10 marzo 1988 a Roma alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale sulla repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e dal 14 marzo 1988 al 9 marzo 1989 presso la sede dell'Organizzazione alla firma di tutti gli Stati. Essa resta in seguito aperta all'adesione.

2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere obbligati dalla presente Convenzione con:

a) *firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione*; oppure

b) *firma, con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione*; oppure

c) *adesione*.

3. La ratifica, accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento a questo fine presso il Segretario generale.

//) della data di entrata in vigore della presente Convenzione;

iti) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, con la data in cui è stata ricevuta e la data in cui la denuncia produce effetti;

iv) del ricevimento di ogni dichiarazione o notificazione fatta in virtù della presente Convenzione;

b) trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati che l'hanno firmata o vi hanno aderito.

3. A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme ne è trasmessa dal depositario al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni

Articolo 18

1. La presente Convenzione **entra** in vigore novanta giorni dopo la data in cui quindici Stati hanno o firmato la Convenzione senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, approvazione o adesione.

2. Per lo Stato che deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione della presente Convenzione o di adesione ad essa dopo che si siano verificate le condizioni che disciplinano la sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione produce effetti novanta giorni dopo la data del deposito.

Articolo 19

1. La presente Convenzione **può** essere denunciata da uno qualunque degli Stati parti in qualsiasi momento successivo alla scadenza di un periodo di un anno a partire dalla data in cui la Convenzione entra in vigore rispetto a quello Stato.

2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

3. La denuncia produce effetti un anno dopo la *data* in cui il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia o alla scadenza di un periodo più a lungo previsto in questo strumento.

Articolo 20

1. L'Organizzazione può convocare una conferenza per rivedere o modificare la presente Convenzione.

2. Il Segretario generale **convoca una** conferenza degli Stati parti della presente Convenzione allo scopo di rivedere o modificare la presente Convenzione su domanda di un terzo degli Stati parti o di dieci Stati parti, se questo ultimo numero è più elevato.

3. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento *alla presente Convenzione* è ritenuto riferirsi alla Convenzione come modificata.

Articolo 21

1. La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale.

2.1! Segretario generale;

a) *informa tutti* gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito, così come tutti i membri dell'Organizzazione;

l) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonché della loro data;

Unite per essere registrata e pubblicata ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 22

La presente Convenzione è redatta in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ogni testo facendo ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Roma il dieci marzo millenovecentotantotto.

PROTOCOLLO PER LA REPRESSIONE DEGLI ATTI ILLECITI CONTRO LA SICUREZZA DELLE PIATTAFORME FISSE SITUATE SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE (ROMA, 10 MARZO 1988)

GLI STATI PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO.

Essendo parti della Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima,

Riconoscendo che le ragioni **per le quali** la Convenzione è stata elaborata si applicano anche alle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale,

Tenendo conto delle disposizioni della detta Convenzione,

Affermando che le questioni che non sono disciplinate dal presente protocollo continueranno ad essere regolate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 e quelle degli articoli da 10 a 16 della Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (di seguito denominata "la Convenzione") si applicano anche *mutatis mutandis* alle infrazioni previste dall'articolo 2 del presente protocollo quando tali infrazioni sono commesse a bordo di piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale o contro di esse.

2. Nel caso in cui il protocollo non è applicabile ai sensi del paragrafo 1, le sue disposizioni restano tuttavia applicabili se l'autore o l'autore presunto dell'infrazione è scoperto sul territorio di uno Stato parte diverso da quello nelle cui acque interne o nel **cui mare territoriale è situata la piattaforma fissa.**

3. Ai fini del presente protocollo l'espressione "piattaforma fissa" designa un'isola artificiale, un'installazione o un'opera attaccata in permanenza al fondo del mare ai fini dell'esplorazione o dello sfruttamento di risorse o per altri fini di **natura economica.**

Articolo 2

1. Commette un'infrazione penale chiunque illecitamente ed intenzionalmente:

a) si impossessa di una piattaforma fissa o esercita il controllo su di essa mediante violenza o minaccia di violenza; oppure

b) compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una piattaforma fissa, se questo atto è idoneo a comprometterne la sicurezza; oppure

e) distrugge una piattaforma fissa o causa dei danni tali da comprometterne la sicurezza; oppure

d) colloca o fa collocare su una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggerla o idonea a comprometterne la sicurezza; oppure

e) ferisce o uccide una persona qualsiasi, allorché questi fatti presentano una connessione con una delle infrazioni previste ai capoversi da *a)* a *d)*, tanto se tale infrazione sia stata commessa quanto se sia stata tentata.

2. Commette ugualmente un'infrazione penale chiunque:

a) tenta di commettere una delle infrazioni previste al paragrafo 1; oppure situate sulla piattaforma continentale.

b) incita un'altra persona a commettere una di queste infrazioni, se l'infrazione è effettivamente commessa, o si rende in qualsiasi altro modo complice della persona che commette una tale infrazione; oppure

e) minaccia di commettere una qualunque delle infrazioni previste ai capoversi b) e e) del paragrafo 1, se questa minaccia è tale da compromettere la sicurezza della piattaforma fissa, indipendentemente dal fatto che tale minaccia sia collegata, secondo la legislazione nazionale, ad una condizione volta a costringere una persona fisica o giuridica a compiere o ad omettere un atto qualsiasi.

Articolo 3

1. Ogni Stato parte prende le misure necessario per affermare la sua giurisdizione ai fini di giudicare delle infrazioni previste all'articolo 2 quando l'infrazione è commessa:

a) contro o a bordo di una piattaforma fissa che si trova sulla sua piattaforma continentale; oppure

b) da un suo cittadino.

2. Uno Stato parte può ugualmente affermare la sua giurisdizione ai fini di giudicare di una qualsiasi di queste infrazioni:

a) quando essa è commessa da un apolide che ha in quello Stato la sua residenza abituale;

b) quando, nel corso del suo compimento, un cittadino di tale Stato viene sequestrato, minacciato, ferito o ucciso; oppure

e) quando essa è commessa con lo scopo di costringere tale Stato a compiere o ad omettere un atto qualsiasi.

3. Ogni Stato parte che ha affermato la sua giurisdizione per i casi previsti al paragrafo 2 lo comunica al Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (denominato di seguito "il Segretario generale"). Lo Stato parte notifica al Segretario generale anche l'abrogazione di tale legislazione.

4. Ogni Stato parte prende le misure necessario per affermare la sua giurisdizione ai fini di giudicare delle infrazioni previste dall'articolo 2 nei casi in cui l'autore presunto dell'infrazione si trovi sul suo territorio e in cui non conceda l'estradizione verso uno degli Stati parti che hanno affermato la propria giurisdizione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

5. Il presente protocollo non esclude in alcun modo la giurisdizione penale esercitata ai sensi della legislazione nazionale.

Articolo 4

Nessuna disposizione del presente protocollo pregiudica in alcun modo le norme del diritto internazionale relative alle piattaforme fisse si di un periodo più **lungo previsto** in questo strumento.

4. La denuncia della Convenzione ad opera di uno Stato parte è considerata come denuncia anche del presente protocollo.

Articolo 5

1. Il presente protocollo è aperto a Roma il 10 marzo 1988 e presso la sede dell'Organizzazione marittima internazionale (di seguito denominata "l'Organizzazione") dal 14 marzo 1988 al 9 marzo 1989 alla firma di tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione. Essa resta in seguito aperta all'adesione.

2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere obbligati dal protocollo con:

a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure

b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure

e) adesione.

3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento a questo fine presso il Segretario generale.

4. Può divenire parte al presente protocollo solo lo Stato che ha firmato la Convenzione senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione o che ha ratificato, accettato, approvato la Convenzione o vi ha aderito.

Articolo 6

1. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui tre Stati hanno o firmato il protocollo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Tuttavia il presente protocollo non può entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione.

2. Per lo Stato che ha depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione del presente protocollo o di adesione ad esso dopo che si siano verificate le condizioni che disciplinano la sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione, l'adesione produce effetti novanta giorni dopo la data del deposito.

Articolo 7

1. Il presente protocollo può essere denunciato da uno qualunque degli Stati parti in qualsiasi momento successivo alla scadenza di un periodo di un anno a partire dalla data in cui questo protocollo entra in vigore rispetto a quello Stato.

2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

3. La denuncia produce effetti un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia o alla scadenza

Articolo 8

1. L'Organizzazione può convocare una conferenza per rivedere o modificare il presente protocollo.

2. Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati parti del presente protocollo allo scopo di rivederlo o modificarlo, su domanda di un terzo degli Stati parti o di cinque Stati parti, se quest'ultimo numero è più elevato.

3. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento al presente protocollo è ritenuto riferirsi al protocollo come modificato.

Articolo 9

1. Il presente protocollo è depositato presso il Segretario generale.

2. Il Segretario generale:

a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente protocollo o vi hanno aderito, così come tutti i membri dell'Organizzazione:

i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonché della loro data;

ii) della data di entrata in vigore del presente protocollo;

iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente protocollo, con la data in cui è stato ricevuto e la data **in cui la denuncia produce effetti**;

iv) del ricevimento di ogni dichiarazione o notificazione fatta in virtù del presente protocollo o della Convenzione, relativa al presente protocollo;

b) trasmette copie certificate conformi del presente protocollo a tutti gli Stati che lo hanno firmato o vi hanno aderito.

3. A partire dall'entrata in vigore del presente protocollo, una copia certificata conforme ne è trasmessa dal depositario al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 10

Il presente protocollo è redatto in un **solo** esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ogni testo facendo ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo.

FATTO a Roma il dieci marzo millenovecentottantotto.

(Tratto da Luzzato – Pocar "Codice di diritto internazionale pubblico" Ed. Giappichelli - Gennaio 2001)